CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 7-9-2010 N° 19127

Agevolazioni tributarie – legge 388/2000 – ulteriori adempimenti previsti dalla legge 289/2002 – mancato assolvimento – decadenza dall'agevolazione

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

19127 10

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUTI

Crediti d'imposta (L.388/2000); decadenza

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 2028/2008

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 19127

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente - Ud. 21/05/2010

Dott. SIMONETTA SOTGIU - Consigliere - PU

Dott. ACHILLE MELONCELLI - Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2028-2008 proposto da:

~~TECNOMEDIT~~ SRL già ~~TECNOCONFERENCE MEDITERRANEA~~ SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato NATOLA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;

2010

1678

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI POZZUOLI in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- ***controricorrenti*** -

avverso la sentenza n. 314/2007 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il XX/XX/XXXX;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l'Avvocato NAPOLI, che insiste nell'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del XX/X/XXXX la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva il gravame interposto dall'Agenzia delle entrate di Pozzuoli nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di accoglimento dell'opposizione proposta dalla contribuente società XXXXXXXX s.r.l. in relazione ad avviso di recupero del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate ex art. 8 L. n. 388 del 2000 relativo all'anno d'imposta 2002.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello la società XXXXXXXX s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con entrambi i motivi la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 L. n. 388 del 2000, 62, comma 1 lett. a), L. n. 289 del 2002, 11 disp. prel c.c., 1 e 3 L. n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che il giudice dell'appello non abbia considerato la comunicazione resa all'A.F. già con la dichiarazione dei redditi presentata nel 2002 per i redditi del 2001, al quadro RU.

Lamenta non potersi riconoscere <<alcun effetto di decadenza>> al mancato assolvimento dell'ulteriore onere di comunicazione prescritto all'art. 62, comma 1, L. n. 289 del 2002, in quanto <<il credito di imposta era stato già maturato ed usufruito, oltre che anche comunicato, già in data antecedente alla relativa entrata in vigore>>.

Ai sensi del c.d. Statuto del contribuente non possono essere d'altro canto richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'A.F.

Il ricorso è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi dell'art. 8 L. n. 388 del 2000, dei contributi, concessi sotto forma di credito d'imposta, per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dall'art. 62, comma 1 lett. e), L. n. 289 del 2002) la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell'investimento effettuato (c.d. modello CVS) entro il termine del 28 febbraio 2003, termine dal citato art. 62 previsto a pena di decadenza (v. Cass., 13/2/2009, n. 3578).

Tale norma, che costituisce diretta espressione del potere demandato al Ministro delle finanze di stabilire con D.M. le procedure di controllo prevedendo "specifiche cause di decadenza dal diritto di credito", trova invero ragione nell'esigenza di definire entro un tempo determinato l'inerente onere finanziario, altrimenti sospeso *ad libitum* (v. Cass., 28/07/2005, n. 15865).

La presentazione del suindicato modello CVS costituisce pertanto non già una facoltà bensì un onere a carico del contribuente, finalizzato all'accertamento delle condizioni necessarie all'attribuzione, in via definitiva, del beneficio in questione (v. Cass., 15/07/2009, n. 16442).

Si è al riguardo già avuto altresì modo di precisare come risulti d'altro canto irrilevante, al fine di stabilire se il contribuente sia o meno incorso in decadenza, la circostanza che il medesimo abbia adempiuto alla previsione dell'art. 8, comma 5 n. 1, L. n. 388 del 2000 secondo cui <<Il credito d'imposta ... va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi>>.

Trattasi infatti di onere altro e diverso rispetto a quello regolato dall'art. 1, comma 1 lett. a), n. 1, D.L. n. 253 del 2002 e dall'art. art. 62, comma 1 lett. a), L. n. 289 del 2002.

L'adempimento del secondo onere è condizione necessaria per acquisire il diritto al credito d'imposta, mentre l'adempimento del primo è condizione necessaria per farlo valere nel computo dell'imposta sui redditi (v. Cass., 11/9/2009, n. 19627).

Evidente, si è ulteriormente sottolineato, è allora l'inutilità della pretesa, in sede di dichiarazione dei redditi, di un credito d'imposta in realtà mai acquisito, per essere già intervenuta la decadenza nell'adempimento dell'onere di comunicazione in argomento (v. Cass., 11/9/2009, n. 19627).

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Orbene, nell'affermare che, <<essendo, in punto di fatto, pacifico che l'appellante non ottemperò all'obbligo di comunicazione dei dati imposto dal cit. art. 62, comma 1, lett. a) L. 289/2002, del tutto legittima è la declaratoria di decadenza dal beneficio di cui all'atto impugnato>>, dei suindicati princìpi il giudice dell'appello ha fatto invero sostanzialmente corretta applicazione.

All'infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Roma, 21/5/2010

Il Consigliere est.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 7 SET 2010
IL CANCELLIERE
Marcello Baragona

IL CANCELLIERE
Marcello Baragona